## CONCORSI ED ESAMI

**Accesso dei candidati partecipanti a concorso pubblico**

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Il sig. … riferisce di aver preso parte ad una procedura concorsuale per titoli ed esami all'esito della quale si è visto sopravanzare in graduatoria dalla sig.ra ….

Pertanto, chiedeva l'accesso ai documenti prodotti dalla controinteressata e valutabili dalla commissione, secondo quando previsto dal bando di concorso.

Parte resistente con nota del 7 dicembre u.s. ha negato l'accesso sulla base di una disposizione regolamentare disciplinante i casi di esclusione del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ritenendo prevalenti le esigenze di riservatezza della sig.ra ….

Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 gennaio u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del ricorso presentato dal signor…

Si osserva, invero, che la disposizione regolamentare nel caso di specie è stata erroneamente posta a fondamento dell'impugnato diniego, atteso che, per giurisprudenza costante, la partecipazione ad un concorso pubblico esclude in radice che vi siano esigenze di riservatezza da tutelare in capo ai controinteressati.

Sul punto, invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che "L'accesso ai documenti prodotti dai candidati in un concorso pubblico (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati) non può essere rifiutato dall'Amministrazione, dato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza, sia perché tali atti, una volta acquisiti alla

procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti" (così, tra le altre e di recente, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 luglio 2012, n. 1711).

Per questi motivi il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

**Accesso ai verbali di valutazione di un corso di inglese**
(Roma, 18 aprile 2013)

FATTO

Il sig. …. riferisce di aver preso parte ad un corso di lingua inglese avendo ottenuto, all'esito delle prove finali del medesimo, una valutazione negativa.

Pertanto, in data 23 gennaio 2013, ha chiesto l'accesso a tutti i verbali degli accertamenti con relativi punteggi assegnati a tutti i corsisti, nonché copia di tutti i verbali e relativi punteggi delle prove finali svoltesi nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2012.

Parte resistente, con nota del 19 febbraio 2013 ha negato l'accesso, ritenendo la richiesta documentale ultronea rispetto agli interessi da tutelare e in ragione della natura non comparativa delle valutazioni afferenti il corso suindicato.

Contro tale diniego, il Sig. … ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 3 aprile 2013, parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso di specie, il carattere non comparativo delle valutazioni non esclude che il ricorrente abbia un interesse qualificato alla conoscenza dei giudizi espressi nei confronti degli altri colleghi di corso, in disparte la giustiziabilità di eventuali disparità di trattamento che non incide sull'ostensibilità dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

**Atti di procedura di progressione professionale**
(Roma, 18 giugno 2013)

FATTO

Il ricorrente, funzionario del Comune di …, riporta di aver partecipato ad una selezione per progressione economica orizzontale (PEO) classificandosi solo nell'ultima posizione utile tra i vincitori, a causa di quella che ritiene l'erronea valutazione del proprio incarico di posizione organizzativa (PO). Ha pertanto chiesto il 18 febbraio 2013 al Comune di visionare i verbali delle Commissioni PEO, nelle sole selezioni che contemplano il titolo dell'incarico di PO (da n. 1 a n. 16) e nelle sole parti in cui tali verbali trattano le indicazioni metodologiche sui criteri di valutazione, oppure, in subordine, qualora nei verbali non dovessero rinvenirsi elementi utili, di visionare le istanze di alcuni candidati già titolari di PO, nella sezione relativa, per visionare le relative annotazioni della Commissione, oppure ancora, in ulteriore subordine, di visionare le valutazioni degli altri candidati,

con riferimento ai punteggi di cui alla voce "PO e/o AP/RUP", e tanto al fine di rilevare eventuali disomogeneità nella valutazione delle PO da commissione a commissione, a fronte invero di una comune fonte normativa e contrattuale, e precostituire pertanto argomenti a difesa della propria posizione giuridica. Il Comune, con nota del 24 aprile 2013, ha negato l'accesso, rinvenendo carenza di strumentalità fra l'interesse dell'istante e l'operato di commissioni relative a selezioni a cui egli non ha preso parte. Dolendosi di tale diniego il sig. … si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, insiste per il diniego, aggiungendo che un sindacato di legittimità potrebbe ben aversi sull'operato della singola Commissione rispetto ai criteri previsti dal bando e dalle norme concorsuali, ma non rispetto all'operato di altre Commissioni.

DIRITTO

Preliminarmente questa Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame, sia pure presentato nei confronti di un Comune, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nel merito, l'odierno gravame è meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene non sia sufficiente, per negare l'accesso, il fatto, opposto dall'Amministrazione, che ogni Commissione, nel rispetto del bando, abbia una certa autonomia decisionale, per dedurre la mancanza in capo all'accedente di una situazione giuridica concreta e attuale, e una carenza di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta, relativa a selezioni a cui egli non ha direttamente

partecipato: l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione astrattamente considerata, ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

***

**Documentazione inerente ad un concorso pubblico**

(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

L'istante, avendo partecipato, senza successo, al concorso per dirigenti scolastici di cui al d.d.g. ... , ha chiesto il 17 settembre 2012 all'Ufficio in epigrafe accesso a tutta la documentazione relativa al concorso.

L'Amministrazione ha convocato l'accedente e gli ha consegnato copia dei suoi due elaborati, delle connesse schede di valutazione e dei verbali relativi. In sede di accesso, il 5 ottobre 2012, l'istante ha chiesto di accedere anche a elaborati e schede valutative di tutti i candidati ammessi all'orale, richiesta poi rinnovata il 2 novembre 2012.

Il 5 novembre 2012 l'amministrazione ha trasmesso copia di 24 prove scritte e delle connesse schede valutative, rese anonime, relative a candidati che hanno riportato un punteggio fra 21 e 30. Ha negato il resto con nota del 20 novembre 2012, spiegando che, in base a un criterio di ragionevolezza, ha ritenuto di inviare un numero di elaborati sufficiente al controllo della regolarità del concorso ma non la totalità degli atti (480 prove con relative schede) per evitare la paralisi dell'attività amministrativa.

Dolendosi di tale parziale diniego il prof. … si è rivolto il 3 dicembre 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria dell'11 dicembre 2012, ha insistito per il diniego, ritenendo la richiesta un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Questa Commissione, nel plenum del 20 dicembre 2012, ha chiesto all'amministrazione se gli elaborati concessi siano o meno quelli marginali, ovvero prodotti dai candidati che occupano gli ultimi posti nella graduatoria degli ammessi agli orali.

Parte resistente, con memoria del 2 febbraio 2013, ha comunicato che i 24 elaborati, appartenenti ad altrettanti candidati, sono stati selezionati dalla Commissione giudicatrice del concorso e affidati all'ufficio già in forma anonima: gli atti non sono quindi riconducibili a concorrenti specifici, né sono necessariamente stati prodotti dagli ultimi candidati in graduatoria, poiché non sarebbe stata formata nessuna graduatoria degli ammessi all'orale, ma solo quella compilata a conclusione dell'intera procedura selettiva. Segnala inoltre l'amministrazione che il TAR Lazio, pronunciandosi con sentenza n. … sulla pretesa ostensiva di un partecipante al medesimo concorso di cui all'odierno gravame, ha dichiarato l'istante soccombente, poiché, nei termini formulati, la richiesta di accesso appariva rivolta ad esercitare un inammissibile controllo generalizzato sull'azione amministrativa.

## DIRITTO

Questa Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un

collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Il ricorrente che abbia partecipato a una procedura concorsuale è titolare per ciò stesso di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura. Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

L'interesse dell'accedente attiene poi non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica.

Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Sicché questa Commissione non ritiene corretto, nel caso di specie, limitare l'accesso soltanto ad alcuni degli elaborati, in numero esiguo, anonimi, scelti dalla Commissione giudicatrice con criterio ignoto, e neppure relativi ai candidati ammessi con votazione marginale alla successiva fase della selezione concorsuale, poiché tale modalità appare inidonea al soddisfacimento dell'interesse conoscitivo dell'istante.

Qualora, come lamentato da parte resistente, la mole dei documenti richiesti sia tale da determinare un effettivo aggravio dell'attività amministrativa, ad esempio per l'indisponibilità di macchine fotocopiatrici o scansionatrici automatiche e di archivi informatizzati, il rilascio potrà essere a giudizio dell'amministrazione opportunamente scaglionato nel tempo.

Riguardo infine l'esigenza di tutelare la riservatezza dei controinteressati, essa è esclusa in radice, poiché, come affermato da copiosa giurisprudenza, i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a modificare nei sensi di cui in diritto le proprie determinazioni entro trenta giorni.

***